

Ufficio Legislativo e Affari Giuridici

Roma, 15 luglio 2020

Alle Organizzazioni Regionali e Provinciali CONFESERCENTI

Ai Responsabili delle Federazioni di categoria

Prot. n. 4711.11/2020 GDA

Oggetto: Nuovo DPCM del 14 luglio. Norme anti-Covid19.

Nella Gazzetta Ufficiale n.176, del 14 luglio 2020, è stato pubblicato il DPCM 14 luglio 2020 ("Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"), approvato ieri dal Governo.

Con il richiamato provvedimento, vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo **stato di emergenza** sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, **al cui riguardo peraltro si attendono notizie concernenti un'eventuale proroga**, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale:

- le misure di cui al DPCM 11 giugno 2020 sono state prorogate sino al 31 luglio 2020;
- gli allegati 9 e 15 al DPCM dell'11 giugno sono stati sostituiti dagli allegati 1 e 2 di cui al nuovo decreto:
- sono state confermate e restano in vigore, sino al 31 luglio 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020.

Ne deriva che, come previsto dall'art. 1, comma 16, del DL n. 33/2020, <u>le attività economiche, produttive e sociali continuano ad essere assoggettate alle limitazioni previste con il DPCM dell'11 giugno, i cui effetti sono prorogati fino al 31 luglio 2020</u>, e dunque devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, nelle more dell'adozione dei DPCM di cui all'art. 2 del DL n. 19/2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte dal Governo.

Ciò detto, val la pena evidenziare che:

- ✓ i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
- ✓ l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 al DPCM dell'11 giugno;
- √ è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;
- √ è consentito svolgere <u>attivita' sportiva o attivita' motoria all'aperto</u>, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché' comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attivita' salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
- ✓ l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo Sport, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020;
- √ è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d'intesa con il Ministero della Salute e dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo Sport per quanto compatibili;
- ✓ lo svolgimento delle <u>manifestazioni pubbliche</u> continua ad essere consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'art. 18 del TULPS;
- ✓ le <u>attivita' di sale giochi, sale scommesse e sale bingo</u> sono consentite a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili

- idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 al DPCM dell'11 giugno;
- gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala (le regioni e le province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire una diversa data di ripresa delle attività, nonché un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi). Le attivita' devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10.
- ✓ restano sospesi gli <u>eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di sicurezza</u>.
- ✓ secondo le indicazioni del Consiglio dei Ministri, <u>restano sospese le attivita' che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso</u> (dunque l'attività di discoteche e sale da ballo, secondo l'avviso del Governo, rimane sospesa, almeno fino al 31 luglio, data di efficacia del nuovo DPCM, sia nei locali al chiuso che all'aperto; alcune Regioni hanno tuttavia ritenuto, in applicazione del principio secondo cui "Regioni e Province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire una diversa data di ripresa delle attività", di consentire comunque l'attività dei locali da ballo, senza che a tale interpretazione il Governo si sia contrapposto, per cui si ritiene che la decisione rimanga tuttora rimessa alla volontà delle Regioni e delle Province autonome, in relazione alle linee guida fatte proprie dalle medesime);
- restano sospesi fiere e i congressi. A tal proposito occorre anzitutto chiarire che per "fiere e congressi", a nostro avviso, si intendono i "CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI", che infatti sono congiuntamente disciplinati da apposito capitolo delle linee guida della Conferenza delle Regioni: nulla hanno a che vedere tali attività con le manifestazioni fieristiche locali, alle quali partecipano gli operatori del commercio su aree pubbliche; queste ultime sono ammesse, come previsto dall'art. 1, lett. dd) del DPCM 11 giugno, a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, il rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, ed infatti le manifestazioni fieristiche cui prendono parte gli operatori del commercio su aree pubbliche sono disciplinate separatamente nel capitolo "SAGRE E FIERE LOCALI" delle predette linee guida della Conferenza delle Regioni. La sospensione dei congressi e dei grandi eventi fieristici, in realtà, era prevista dal DPCM dell'11 giugno fino al 14 luglio, dunque in teoria sarebbe formalmente decaduta da oggi, ma la proroga degli effetti del provvedimento, insieme alle dichiarazioni politiche degli ultimi giorni, fanno propendere

per la proroga della sospensione fino al 31 luglio, a meno che le Regioni e le Province autonome non decidano diversamente.

Quanto agli allegati 9 e 15 al DPCM dell'11 giugno, sostituiti dagli allegati 1 e 2 al DPCM approvato ieri, si evidenzia che questi ultimi aggiornano i contenuti dei primi, relativamente a «Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, produttive e Ricreative» (le linee guida della Conferenza delle Regioni) e «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico».

Con riferimento alle prime, ribadiamo l'informativa delle nostre Relazioni Istituzionali, che venerdì scorso evidenziava come la Conferenza delle Regioni abbia aggiornato le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative.

Il nuovo documento, che dovrà essere recepito da ciascuna Regione con apposita ordinanza, prevede la possibilità, previa igienizzazione delle mani, di consultare riviste, quotidiani e materiali informativi nei ristoranti, nelle strutture ricettive, nelle attività di barbieri e acconciatori, negli uffici aperti al pubblico, nelle terme e nei centri benessere, nonché nelle discoteche e nei circoli ricreativi. In questi ultimi, in particolare, sarà consentito anche giocare a carte purché si indossi la mascherina, si igienizzino frequentemente le mani e le superfici di gioco e si rispetti la distanza di almeno un metro sia tra i giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti.

Particolari indicazioni per settore:

SETTORE GIOCHI AMUSEMENT

Nel caso di attività complementari che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo), adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti e obbligare comunque all'uso della mascherina e alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. È vietato l'utilizzo di strumenti di gioco per i quali non è possibile il mantenimento della distanza personale di almeno 1 metro (es. calciobalilla). Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.

SETTORE BENESSERE

Per barbieri e parrucchieri, che hanno riaperto lo scorso 18 maggio, restano valide tutte le altre regole previste per contrastare la diffusione del Covid: il numero di clienti contemporaneamente presenti all'interno dei locali dovrà essere limitato, e si accederà solo tramite prenotazione. I gestori delle attività dovranno conservare l'elenco delle presenze per almeno due settimane, per poter facilitare il tracciamento dei contatti, in caso di positività. Obbligatorio anche igienizzare frequentemente le mani, con soluzioni idroalcoliche, soprattutto per barbieri, parrucchieri ed estetisti, che durante il servizio non sempre possono mantenere la distanza di un metro. In questi casi sia l'operatore sia il cliente, per tutta la durata delle prestazioni, dovranno indossare la mascherina per proteggere naso e bocca. Nei casi in cui l'operatore si trovi a lavorare a una distanza ravvicinata, questi deve indossare

la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola. Obbligatorio anche l'utilizzo di grembiuli monouso e guanti.

Infine, un riferimento obbligato alle **Ordinanze del Ministero della Salute richiamate dal DPCM**; si tratta, in particolare:

- dell'<u>Ordinanza del 30 giugno</u>, per effetto della quale restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da: a) Stati membri dell'Unione Europea; b) Stati parte dell'accordo di Schengen; c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; d) Andorra, Principato di Monaco; e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Sono consentiti anche gli spostamenti per comprovate ragioni di studio.
 - 2. Fino al 31 luglio sono in ogni caso consentiti:
 - a) l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini degli Stati di cui all'articolo 6, comma 1 (vedi sopra), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, e dei loro familiari come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;
 - b) l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché' di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale e dei rispettivi familiari;
 - c) l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini di Stati terzi residenti nei seguenti Stati e territori: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay.
 - 3. Agli ingressi in Italia di cui al comma 2 da Stati o territori esteri diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 si applica l'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario con le modalità di cui agli articoli 4 e 5 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
 - 4. Alle persone fisiche che fanno ingresso in Italia da Stati o territori esteri diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, ovvero che abbiano ivi soggiornato nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020;
- dell'<u>Ordinanza del 9 luglio</u>, la quale, fermi restando gli obblighi e le limitazioni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del COVID-19, vieta l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei seguenti Paesi:
 - a) Armenia; b) Bahrein; c) Bangladesh; d) Brasile; e) Bosnia Erzegovina; f) Cile; g) Kuwait; h) Macedonia del Nord; i) Moldova; j) Oman; l) Panama; m) Perù; n) Repubblica Dominicana.

- 2. Al fine di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria, sono altresì sospesi i voli diretti e indiretti da e per i Paesi di cui sopra.
- 3. E' comunque consentito, in deroga alle limitazioni di cui sopra, l'ingresso in Italia delle persone di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), dell'ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, con residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quella del presente decreto. Alle persone di cui al primo periodo che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei Paesi di cui al comma 1 non si applicano l'art. 4, comma 9, e l'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020.

Cordiali saluti,

Giuseppe Dell'Aquila

Lung sellity he